

Foglio informativo tassi di conversione in percentuale dell'avere di vecchiaia

Il tasso di conversione determina l'ammontare della rendita annua di vecchiaia. La base per il calcolo della rendita annua di vecchiaia è rappresentata dall'avere di vecchiaia accumulato al momento del pensionamento. La rendita di vecchiaia annua si ottiene moltiplicando questo avere di vecchiaia per il tasso di conversione avvolgente conformemente al regolamento della cassa. Il tasso di conversione minimo del 6,8 % sull'avere di vecchiaia disponibile nel regime obbligatorio della LPP è garantito al raggiungimento dell'età di riferimento.

In caso di pensionamento (anticipato, ordinario o posticipato), il tasso di conversione applicabile viene calcolato al mese esatto dell'età di pensionamento effettiva conformemente all'art. 12 del regolamento della cassa dell'Asga. La rendita minima legale ai sensi della LPP resta in ogni caso garantita. Ulteriori informazioni, anche sotto forma di esempi, sono disponibili sul sito asga.ch/it/dipendenti alla voce Pensionamento.

Tassi di conversione al raggiungimento dell'età di riferimento a partire dal 1° gennaio 2024

Uomini

	Tasso di conversione per l'avere di vecchiaia	
	2024	a partire dal 2025
Pensionamento all'età di riferimento (65 anni)		
Tasso di conversione determinante	5,40%	5,20%

Pensionamento anticipato

Per il calcolo si parte dal tasso di conversione all'età di riferimento (65 anni) dell'anno di pensionamento effettivo. Successivamente, il tasso di conversione viene ridotto come segue:

Pensionamento anticipato (58-65)	all'anno	riduzione del tasso di conversione -0,15 %
----------------------------------	----------	--

Pensionamento posticipato

In caso di pensionamento posticipato, il tasso di conversione viene calcolato in base all'anno in cui è stata raggiunta l'età di riferimento (65 anni). Successivamente, il tasso di conversione viene aumentato in base all'età di pensionamento effettiva come mostrato di seguito:

Pensionamento posticipato (65-67)	all'anno	aumento del tasso di conversione +0,15 %
Pensionamento posticipato (68-70)	all'anno	aumento del tasso di conversione +0,20 %

Donne

Pensionamento all'età di riferimento

Anno di nascita	Età di riferimento	Tasso di conversione determinante
1960	64	5,2500 %
1961	64 + 3 mesi	5,0875 %
1962	64 + 6 mesi	5,1250 %
1963	64 + 9 mesi	5,1625 %
1964 e successivi	65	5,2000 %

Pensionamento anticipato

In caso di pensionamento effettivo nel 2024, per il calcolo del tasso di conversione si parte dal valore all'età di 64 anni (5,25 %).

In caso di pensionamento effettivo a partire dal 2025, per il calcolo del tasso di conversione si parte dal valore all'età di 65 anni (5,20 %).

Successivamente, il tasso di conversione viene ridotto come segue:

Pensionamento anticipato (58-età di riferimento)	all'anno	riduzione del tasso di conversione -0,15 %
--	----------	--

Pensionamento posticipato

In caso di pensionamento posticipato, il tasso di conversione viene calcolato in base all'anno in cui è stata raggiunta l'età di 65 anni (tasso di conversione del 5,20 %).

Per le donne nate nel 1960 o prima, continua a valere l'età di 64 anni.

Successivamente, il tasso di conversione viene aumentato in base all'età di pensionamento effettiva come mostrato di seguito:

Pensionamento posticipato (età di riferimento-67)	all'anno	aumento del tasso di conversione +0,15 %
Pensionamento posticipato (68-70)	all'anno	aumento del tasso di conversione +0,20 %